

## Condizioni generali di acquisto (CGA) di Sappi Italy Operations S.p.A. (di seguito detta SIO)

### 1. Campo di validità

- 1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (CGA) valgono per tutte le consegne e i servizi forniti alla SIO a meno che tra le parti non siano stati stipulati espressamente e per iscritto accordi in altro senso.
- 1.2 Accettando l'ordine o al più tardi con la prima consegna, il partner contrattuale della SIO (di seguito detto "fornitore") accetta la validità esclusiva delle presenti CGA anche per tutte le consegne future. Eventuali condizioni contrarie o integrative del fornitore non costituiscono parte integrante del contratto.

### 2. Ordini

- 2.1 Gli ordini, le richieste di consegna e le modifiche o integrazioni di ordini della SIO, come pure gli accordi accessori, sono vincolanti solo se comunicati in forma scritta. Tutte le richieste di offerta della SIO si intendono senza impegno.
- 2.2 Se il fornitore non evade o non conferma senza modifiche un ordine entro 7 giorni dal ricevimento, tale ordine non è più vincolante per la SIO. Un ordine si intende accettato dal fornitore senza riserve se il fornitore, laddove non sia vincolato ad una offerta precedente rispetto all'ordine, non lo contesta per iscritto entro 48 ore dal recapito.
- 2.3 Se la conferma d'ordine del fornitore contiene modifiche rispetto all'ordine della SIO, il fornitore è tenuto a farlo esplicitamente presente alla SIO. In tal caso la conferma d'ordine con modifiche è da considerarsi come una nuova offerta che deve essere accettata esplicitamente e per iscritto dalla SIO.

### 3. Consegna

- 3.1 In assenza di accordi in altro senso, per la consegna vale il DDP Delivered Duty Paid secondo Incoterms 2010. Se non specificato altrimenti dalla SIO, luogo di consegna è la sede ordinante della SIO.
- 3.2 I termini e le date di consegna concordati sono vincolanti per il fornitore. La SIO ha il diritto di modificare in qualsiasi momento i termini e le date di consegna senza costi aggiuntivi. I termini di consegna decorrono dalla data di ricevimento dell'ordine da parte del fornitore. Le consegne parziali sono permesse solo previa autorizzazione esplicita della SIO.
- 3.3 La SIO ha il diritto di rifiutare l'accettazione della merce consegnata in una data diversa rispetto a quella concordata e di rispedirla o immagazzinarla presso terzi a spese e a rischio del fornitore.
- 3.4 Se sono prevedibili o si sono verificati ritardi nella consegna, il fornitore è tenuto ad informare senza indugio la SIO per iscritto. Tale notifica non esenta il fornitore dall'obbligo di effettuare la consegna nei termini concordati.
- 3.5 In caso di ritardo nella consegna, la SIO può, indipendentemente dalla colpa del fornitore, fissare un termine successivo per la consegna oppure recedere dal contratto. In ogni caso il fornitore è tenuto a risarcire la SIO dei danni subiti. A questo proposito viene fissato un importo forfettario dei danni conseguenti a ritardi nelle consegne pari allo 0,5% al giorno e come massimo al 10% del prezzo della consegna. Tuttavia, nel caso la SIO abbia subito un danno conseguente al ritardo o di altra natura eccedente tale importo, la SIO lo potrà far valere in aggiunta all'importo forfettario fissato.
- 3.6 Per quanto concerne lo stato, il tipo, la quantità e il peso della merce consegnata, fanno fede i valori rilevati dalla SIO al momento della verifica effettuata al ricevimento. La SIO ha il diritto di rifiutare le consegne di merce in eccesso o in difetto oltre le normali tolleranze commerciali. La verifica della merce al ricevimento da parte della SIO non costituisce accettazione della stessa.

### 4. Prezzi

- 4.1 I prezzi sono fissi e comprensivi di tutti i costi (es. imballaggio, assicurazioni, ecc.) relativi alle consegne e ai servizi che il fornitore deve effettuare.
- 4.2 Eventuali variazioni dei prezzi necessitano dell'approvazione scritta della SIO.

### 5. Svolgimento e consegna

- 5.1 Il fornitore può assegnare sottocommesse solo con la previa autorizzazione scritta della SIO, a meno che non si tratti semplicemente di consegne di pezzi comunemente disponibili sul mercato e con specifiche comuni. Nei confronti della SIO il fornitore risponde di tutti i prodotti ottenuti tramite sottocommesse come per i propri.
- 5.2 A ogni consegna deve essere allegata una bolla di consegna sulla quale siano indicati il numero d'ordine e la descrizione del contenuto per tipo e quantità secondo l'ordine della SIO.
- 5.3 Per gli apparecchi devono essere fornite gratuitamente una descrizione tecnica e le istruzioni per l'uso. Per i prodotti software l'obbligo di consegna è assolto solo dopo che è stata consegnata anche la documentazione completa (tecnica e per gli utenti). In caso di programmi software creati appositamente per la SIO, deve essere consegnato anche il programma in formato sorgente.
- 5.4 Se il fornitore effettua consegne o presta servizi nell'area aziendale della SIO, il fornitore è tenuto al rispetto delle avvertenze per gli estranei relative alla sicurezza, all'ambiente e alle norme antincendio nella versione di volta in volta in vigore.
- 5.5 Il fornitore è tenuto a ritirare tutto il materiale di imballaggio e trasporto (di seguito detto "materiale di imballaggio") di qualsiasi tipo se la SIO glielo richiede oppure se tale materiale contiene sostanze tossiche o pericolose per

l'ambiente. Tutti i costi che il fornitore sostiene per lo smembramento o il trasporto del materiale di imballaggio sono a carico del fornitore.

## **6. Fatture, pagamenti**

- 6.1 Le fatture devono essere inviate alla SIO con posta separata e devono recare il numero d'ordine della SIO, un elenco dei prodotti forniti e la data dell'ordine.
- 6.2 Le condizioni di pagamento sono quelle indicate sull'ordine della SIO. Per la tempestività del pagamento fa fede la data dell'ordine di pagamento.
- 6.3 I pagamenti da parte della SIO non comportano il riconoscimento da parte della SIO che la consegna o il servizio siano conformi al contratto. In caso di consegna errata o incompleta o di servizio non conforme al contratto la SIO, fatti salvi gli altri diritti, ha facoltà di trattenere i pagamenti di spettanze derivanti dal rapporto commerciale in misura adeguata fino al corretto adempimento da parte del fornitore.
- 6.4 E' esclusa la cessione a terzi di crediti del fornitore nei confronti della SIO.

## **7. Sicurezza, protezione dell'ambiente**

- 7.1 Le consegne e i servizi del fornitore devono essere conformi alle norme di legge. Le relative attestazioni, certificazioni e documentazioni devono essere fornite gratuitamente.
- 7.2 Il fornitore garantisce che tutti i prodotti forniti sono conformi alle norme di legge applicabili in Svizzera e nella UE al momento della consegna (in particolare per quanto concerne la sicurezza, la protezione dell'ambiente, le limitazioni concernenti le sostanze, ecc.). Il fornitore non utilizza sostanze proibite. Nelle specifiche il fornitore è tenuto a indicare le sostanze da evitare e le sostanze pericolose ai sensi delle leggi e direttive in vigore. Se pertinente, le schede con i dati sulla sicurezza devono essere consegnate già unitamente alle offerte e, al momento della prima consegna, unitamente alla bolla di consegna (almeno in tedesco o inglese). L'eventuale superamento di limitazioni concernenti determinate sostanze e la consegna di sostanze proibite devono essere immediatamente comunicati alla SIO, anche a posteriori in caso di modifiche della legislazione vigente.
- 7.3 Durante le consegne e la fornitura di servizi il fornitore è l'unico responsabile del rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni. Gli eventuali dispositivi protettivi necessari e le istruzioni del produttore devono essere messi a disposizione gratuitamente.

## **8. Disposizioni relative a import ed export, dogana**

- 8.1 Per le consegne e i servizi forniti da una nazione appartenente alla UE è necessario indicare il numero di partita IVA del fornitore.
- 8.2 Le merci importate devono essere fornite già sdoganate (cfr. punto 3.1).
- 8.3 Il fornitore è tenuto ad informare dettagliatamente e per iscritto la SIO in merito ad eventuali obblighi di autorizzazione esistenti in caso di (ri-)esportazione secondo le disposizioni svizzere, europee e statunitensi in materia di esportazione e dogane, nonché secondo le disposizioni in materia di esportazione e dogane del paese di origine della merce e dei servizi.

## **9. Trasferimento dei rischi, accettazione, diritti di proprietà**

- 9.1 Indipendentemente dai prezzi concordati, i rischi di consegne e servizi passano alla SIO al momento del ricevimento all'indirizzo di consegna indicato dalla SIO per le consegne senza installazione o montaggio e dopo l'avvenuta installazione o montaggio e il collaudo da parte della SIO per quelle con installazione o montaggio. La messa in funzione o l'utilizzo non sostituiscono la dichiarazione di accettazione da parte della SIO.
- 9.2 La proprietà della merce fornita passa alla SIO con la consegna della merce. Qualsiasi riserva di proprietà dichiarata dal fornitore è nulla.

## **10. Garanzia e rivalsa**

- 10.1 Con riferimento agli oggetti forniti, il fornitore garantisce di aver utilizzato i materiali più adatti al tipo di oggetto e che gli oggetti hanno una struttura adatta allo scopo e sono stati realizzati conformemente a progetti, campioni e modelli. Il fornitore garantisce inoltre che gli oggetti forniti non presentano difetti tali da comprometterne il valore o l'idoneità, sono conformi alle condizioni e specifiche indicate al momento dell'ordine, possiedono tutte le ulteriori caratteristiche assicurate, sono conformi alle normative di legge e alle disposizioni delle autorità applicabili e sono esenti da vizi giuridici.
- 10.2 La garanzia è conforme alle condizioni usuali nel settore ma ha una durata minima di 36 mesi e inizia al momento della consegna. I difetti palesi possono essere segnalati entro 2 settimane dal ricevimento della merce da parte della SIO, quelli occulti entro 2 settimane dalla loro scoperta. La decorrenza dei termini di validità della garanzia è sospesa mentre sono in corso interventi di riparazione. Con la consegna di merce sostitutiva inizia un nuovo periodo di durata della garanzia. La decorrenza dei termini di prescrizione è sospesa per il periodo che inizia con l'invio di una denuncia di vizi da parte della SIO e termina con il soddisfacimento dei diritti derivanti alla SIO dai vizi della cosa.
- 10.3 Per quanto concerne i vizi denunciati entro i termini previsti, la SIO ha il diritto di porre al fornitore un termine adeguato per l'eliminazione dei vizi oppure per effettuare una nuova consegna priva di vizi o fornire nuovamente il servizio. Se la SIO rispedisce al fornitore la merce difettosa, la SIO ha il diritto di riaddebitare al fornitore l'importo della fattura con l'aggiunta di un importo forfettario pari al 5% del prezzo della merce difettosa, a titolo di rimborso delle spese amministrative. Tuttavia, nel caso la SIO abbia subito un danno eccedente tale importo, la SIO lo potrà

---

far valere in aggiunta all'importo forfettario fissato. Durante il periodo nel quale l'oggetto della consegna o della prestazione non si trova sotto la custodia della SIO, i rischi sono a carico del fornitore.

- 10.4 Se l'adempimento successivo non è idoneo per la SIO, quest'ultima può, a propria discrezione, pretendere un'adeguata riduzione del prezzo oppure recedere dal contratto. La SIO si riserva inoltre il diritto di far valere qualsiasi pretesa di risarcimento danni, anche per quanto concerne il risarcimento delle spese e i danni conseguenti ai vizi della cosa.
- 10.5 Per il resto i diritti legali della SIO restano intatti.
- 10.6 Se, dopo essere stato ammonito per iscritto, il fornitore effettua consegne merce o forniture di servizi uguali o dello stesso tipo, nuovamente difettose o in ritardo, la SIO ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto. Il diritto di recesso della SIO comprende in tal caso anche le consegne e le forniture di servizi che il fornitore è tenuto ad effettuare alla SIO in futuro sulla base del presente rapporto contrattuale o di un altro rapporto contrattuale.
- 10.7 Il fornitore libera la SIO da tutte le pretese che terzi, indipendentemente dal motivo giuridico, avanzino nei confronti della SIO per vizi della cosa, vizi giuridici o qualsiasi altro difetto di un prodotto fornito dal fornitore e rimborsa alla SIO i costi derivanti alla SIO dall'esercizio di un diritto a questo riguardo.
- 10.8 Cause di forza maggiore, lotte sindacali, disordini, misure adottate dalle autorità e altri eventi imprevedibili, inevitabili e con gravi conseguenze esentano i partner contrattuali dai propri obblighi di fornire prestazioni per la durata dell'evento e nella misura dei suoi effetti. Ciò vale anche se tali eventi si verificano in un momento nel quale il partner contrattuale in questione si trova in ritardo. I partner contrattuali sono tenuti, per quanto ragionevolmente pretendibile, a fornire immediatamente le informazioni necessarie e ad adeguare in buona fede i propri obblighi alla nuova situazione creatasi.
- 11. Riservatezza**
- 11.1 Il fornitore è tenuto a trattare con la massima riservatezza e a non comunicare a terzi tutti i dettagli, commerciali e tecnici, non pubblici di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto commerciale con la SIO.
- 11.2 Per utilizzare per terzi informazioni, progetti, disegni trasmessi dalla SIO al fornitore, rendere accessibili a terzi prodotti fabbricati sulla base di informazioni, progetti, disegni trasmessi dalla SIO al fornitore e fare riferimento nei confronti di terzi a consegne effettuate o servizi forniti alla SIO, il fornitore necessita della previa autorizzazione scritta da parte della SIO.
- 11.3 La SIO fa notare espressamente che vengono salvati i dati personali correlati al rapporto commerciale esistente tra la SIO e il fornitore e che tali dati vengono trasmessi anche alle aziende collegate alla SIO.
- 12. Disposizioni generali**
- 12.1 Il fornitore rinuncia alla compensazione di crediti della SIO con propri crediti nei confronti della SIO.
- 12.2 Qualora singole parti delle presenti condizioni generali di acquisto risultino nulle o non attuabili, ciò non compromette la validità delle restanti disposizioni. Le disposizioni nulle o inattuabili dovranno essere sostituite con disposizioni efficaci o attuabili che siano dal punto di vista economico il più possibile equivalenti.
- 12.3 Le modifiche, integrazioni e deroghe alle presenti condizioni generali di acquisto necessitano della forma scritta.
- 13. Diritto applicabile e foro competente**
- 13.1 Unico foro competente sono i tribunali ordinari di Zugo, Svizzera. La SIO ha il diritto di far valere giudizialmente le proprie pretese nei confronti del fornitore anche presso il domicilio di quest'ultimo.
- 13.2 Si applica il diritto svizzero con l'esclusione della Convenzione sulla Vendita Internazionale di beni.